

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 settembre 2017, n. 1320
L.R. N.21/93 – Cancellazione dall'Albo Regionale della Cooperativa sociale " GIANDRO" di TARANTO (TA) iscritta al progressivo n. 658 nella Sez. "A".

Il Dirigente del Servizio Occupazione e Cooperazione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l'art. 45 della L.R. n. 10/07;
- Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
- Vista la Legge n. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
- Visto la L.R. n. 21/93 "Iniziativa regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8.11.1991 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
- Visto l'A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, sig. Saverio Sassanelli , emerge quanto segue;
- La cooperativa sociale "GIANDRO" di TARANTO (TA), a seguito di richiesta veniva iscritta, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 1° Settembre 1993 n. 21 nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. "A";
- All'atto di iscrizione alla cooperativa si prescriveva l'obbligo di inviare annualmente una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché del numero dei lavoratori soci e non impegnati ed alla tipologia di servizio offerto, pena la cancellazione dall'albo.
- Con nota pec n. 5389 del 27/04/2017, rimasta inevasa, alla suddetta cooperativa, è stato richiesto l'invio della documentazione prevista, pena la revoca dell'iscrizione.
- Successivamente, alla stessa cooperativa è stata inviata nota raccomandata, regolarmente ricevuta in data 09/06/17, anche questa rimasta inevasa;
- Considerato quanto sopra, si dispone, per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia di Cooperazione Sociale, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, della Cooperativa "GIANDRO" di TARANTO (TA) iscritta al progressivo n. 658 della sez. "A".

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

" Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di cancellare dall'Albo regionale delle Cooperative Sociali iscritte nella Sez. "A", per inosservanza della prescrizione imposta dalla normativa in materia, comma 9 art. 4 L.R. n. 21/93, la Cooperativa "GIANDRO" di TARANTO (TA) iscritta al progressivo n. 658 della sez. "A".
- di notificare una copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5° comma dell'art. 6 della L.R. n.7/97, e al solo fine della raccolta;
- di dichiarare che il presente atto, non comporta alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
- Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94 – art. 6 come notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore alla Cooperazione;
- f) Il presente atto, composto da n° 4 fasciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE